

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3051

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTA, BOSCIETTO, PECORELLA, VITALI, MARRAS,
MORMINO, CROSETTO**

Modifica all'articolo 5 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Differimento del termine per l'applicazione delle nuove disposizioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati

Presentata il 19 settembre 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 30 luglio 2007, n. 111, stabilisce il principio della temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.

L'articolo 5, comma 3, della citata legge prevede che a decorrere del centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge, si produrrà la decadenza dagli incarichi per i magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento degli stessi.

La presente proposta di legge mira ad evitare che, alla data del 31 gennaio 2008, si produca una « decapitazione » degli uffici giudiziari senza che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) abbia provveduto alla sostituzione dei magistrati decaduti.

A quanto risulta, il CSM dovrebbe provvedere a 334 procedure di nomina di capi di uffici direttivi: alla luce dei tempi occorsi in passato al CSM per istruire analoghe pratiche, si può agevolmente pre-

vedere che, per l'inizio del 2008, tali procedure non verranno evase. Infatti è necessario pubblicare i bandi per i posti vacanti, raccogliere le candidature, ricevere i pareri da parte dei consigli giudiziari, degli Ordini degli avvocati e dei dirigenti degli uffici.

La conclusione che si produrrebbe è quella di determinare delle « reggenze » molto lunghe in uffici particolarmente delicati.

Pertanto si ritiene ragionevole provvedere, attraverso un'apposita modifica al citato articolo 5, comma 3, della legge n. 111 del 2007, a differire di trecentosessanta giorni la data di applicazione delle disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi e, in particolare, il momento della decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi da parte dei magistrati che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, della legge 30 luglio 2007, n. 111, le parole: « a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 gennaio 2009 ».

